

IMPOSTE E TASSEdi **ANDREA BONGI****110% e dintorni, orientarsi tra sconto in fattura o cessione**

Si tratta delle 2 alternative all'utilizzo diretto del credito d'imposta e ognuna presenta caratteristiche differenti: eccole in dettaglio.

Lo **sconto** sul corrispettivo dovuto, precisa espressamente la circolare 8.08.2020, n. 24/E, deve essere di **importo massimo non superiore al corrispettivo stesso** e deve essere ovviamente **anticipato** dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Se il fornitore accetta di praticare al beneficiario lo sconto in fattura, potrà recuperare il contributo sotto forma di un **credito d'imposta** il cui importo sarà pari alla detrazione spettante. Se il fornitore non vuole utilizzare direttamente tale credito, potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti, tra i quali figurano anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; è ammessa la cessione in **misura parziale**. Quest'ultima possibilità potrebbe consentire al beneficiario di sfruttare direttamente una parte di spesa sostenuta, trasferendo al fornitore la parte di detrazione non utilizzabile attraverso lo sconto parziale in fattura.

Esempio - A tale proposito è possibile ipotizzare anche un esempio numerico (ripreso peraltro dalla circolare n. 24/E), basato su una spesa per l'intervento agevolabile pari a € 30.000. Se il fornitore applica uno sconto parziale pari a 10.000 euro avremo la seguente situazione:

- il fornitore potrà disporre di un credito d'imposta pari a 11.000 euro (110% di 10.000);
- il contribuente potrà far valere nella dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 rimasti a suo carico).

Nella situazione sopra descritta, sia il fornitore che il beneficiario potranno optare per la cessione della quota di detrazione ad altri soggetti.

L'alternativa allo sconto in fattura è rappresentata invece dalla **cessione a terzi di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante. Rispetto allo sconto in fattura, non pare possibile procedere alla cessione parziale del credito, con la conseguenza che il beneficiario non potrà trattenere su di sé una parte della detrazione spettante. L'opzione per la cessione del credito può essere esercitata invece anche **successivamente all'utilizzo diretto del superbonus**, sulla base delle rate residue di detrazione ancora spettanti.

Lo sconto in fattura può essere praticato soltanto dal fornitore che ha eseguito i lavori, mentre la cessione del credito può essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti: fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); istituti di credito e intermediari finanziari.

Che si scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito, emergeranno **differenze tra l'importo nominale della spesa e quella del credito d'imposta trasferito**. Differenze che per i soggetti privati risulteranno del tutto ininfluenti, mentre dovranno essere opportunamente trattate dai titolari di redditi d'impresa.

Sulla base delle recenti interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dei crediti d'imposta sui canoni di locazione (circolare n.14/E/2020), quando l'impresa riceve un credito d'imposta superiore al valore della prestazione resa, deve iscrivere a bilancio una **sopravvenienza attiva tassabile**.